



Guardia di Finanza
CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
Ufficio Trattamento Economico Personale In Quiescenza

VISTO il D.P.R. 29.10.2001, n. 461;

VISTO il D.Lgs 15.3.2010, nr. 66;

VISTA la determinazione n.253634/2023 datata 31.08.2023 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;

VISTA la determinazione n.309096/2017 datata 14.10.2017 del Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23.07.2021, n. 106 e, in particolare, l'art. 74-*bis* che istituisce il fondo per l'erogazione di un contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 19/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 40, in data 17/02/2022, in particolare l'art. 5;

VISTA la circolare n. 14311 in data 09/03/2022, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per l'Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie – Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie;

VISTA l'istanza protocollata in data 21.03.2022 con la quale gli eredi del [REDACTED] hanno chiesto l'erogazione del contributo economico previsto dalle succitate disposizioni normative;

VISTO il Decreto n. 1815 datato 23.07.2024 con il quale l'infermità: "POLMONITE DA SARS COV 2 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA EMORRAGIA CEREBRALE IN ATTO EXITUS", causa del decesso del, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 1074132024 in data 01.07.2024;

RITENUTO che nel caso in specie ricorrono tutti i presupposti per l'erogazione, in favore degli eredi del [REDACTED], del contributo economico di € 25.000 previsto dal suddetto Decreto datato 19/01/2022;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta in data 12.07.2024, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, dalla Signora [REDACTED] (vedova), nata a [REDACTED], ivi residente, Via Raffaele Conforti, n. 27, dalla quale risulta che gli eredi legittimi [REDACTED], oltre a Lei medesima, sono:

- [REDACTED] (figlio), nato a [REDACTED], ivi residente, Via [REDACTED];

VISTE le dichiarazioni sottoscritte dagli interessati, ai sensi dell'art.2 del Decreto del Ministero dell'Interno, in data 05.11.2024;

VISTO l'art. 189 della legge 19.05.1975, n.151;

DECRETA

1) Ai sensi del Decreto 19.01.2022, del Ministero dell'Interno, è concesso il contributo economico di €. 25.000,00, in favore degli eredi del [REDACTED], deceduto per causa dell'infermità "POLMONITE DA SARS COV 2 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA EMORRAGIA CEREBRALE IN ATTO EXITUS", così ripartito:

- €.12.500,00 in favore della Signora [REDACTED] (vedova) - C.F.: [REDACTED], modalità di riscossione richiesta: accredito su c/c IBAN n. [REDACTED];

- €.12.500,00 in favore del Signor [REDACTED] (figlio) - C.F.: [REDACTED], modalità di riscossione richiesta: accredito su c/c IBAN n. [REDACTED].

2) L'erogazione del contributo *Sub. 1)* sarà effettuata a mezzo di ordinativo di pagamento emesso dalla citata Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'Interno a valere sul capitolo di spesa 2972 del relativo stato di previsione.

Roma, 14/11/2024

F.to digitalmente
IL CAPO UFFICIO
(Col. Roberto Celico)

AVVERTENZE: avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e del D.Lgs.30.03.2001, n.165, ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. come previsto dal Codice del Processo Amministrativo approvato con D.Lgs. 2.7.2010, n. 104 nel termine, rispettivamente, di giorni 30 e 60 da quando l'interessato ne abbia avuto notifica.